

CONTRO GLI SPRECHI ENERGETICI, FAI UNA SCELTA INTELLIGENTE!

GRUPPO 24 ORE

NORME E TRIBUTI

Domenica 2 Giugno 2013

Il Sole **24 ORE**

www.ilssole24ore.com • @24NormeTributi



DOMANI SULLE PAGINE DEL SOLE 24 ORE

LA GUIDA
Tutti i diritti del viaggiatore
► in Norme e tributi

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
I giudici allargano il campo di applicazione
► in Norme e tributi

231
Il decreto legislativo sulla responsabilità di impresa

L'ESPERTO RISPONDE
Scomputo delle ritenute senza certificazione
► in allegato

Fisco e contribuenti. Sentenza della commissione tributaria provinciale di Torino dopo l'estensione retroattiva delle Entrate

Prestiti «esteri» con sostitutiva

I finanziamenti oltre 18 mesi stipulati fuori confine scontano l'imposta dello 0,25%

Angelo Busani

L'imposta sostitutiva prevista per i contratti di finanziamento a medio/longo termine è dovuta anche se il contratto è stipulato all'estero, qualora i contraenti del mutuo siano italiani e il finanziamento sia destinato a «produrre effetti» in Italia. È quanto deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Torino (sentenza 8 maggio 2013 n. 55/15) in una fattispecie di un contratto di finanziamento stipulato in Svizzera (tra banche italiane e mutuario italiano), finalizzato all'acquisto di un pacchetto azionario italiano da parte della società finanziata.

È dunque una nuova puntata della questione tornata di attualità a seguito della risoluzione 20/E del 28 marzo 2013 (si veda Il Sole 24 Ore del 30 marzo). In precedenza, nella risoluzione n. 45 del 10 aprile 2000 le Entrate avevano ammonito che, per le operazioni di finanziamento che avessero avuto «effetti anche in Italia» non sarebbe stato applicabile il regime agevolato dell'imposta sostitutiva ma quello ordinario previsto dalle singole imposte. Ancor più lapidaria era stata la (poco conosciuta) nota n. 2008/25064/DAG del 24 aprile 2008 della Dre Lombardia dove si qualificava come frutto di una «prassi elusiva» l'operazione di finanziamento a medio termine stipulata a Londra da contraenti italiani (la banca e il soggetto finanziato), con contratto scritto in italiano, regolato dalla legge italiana e destinato a spiegare «i suoi effetti esclusivamente sul territorio italiano».

Il tema è quello di stabilire se, stipulando un contratto di finanziamento al di fuori del territorio nazionale, si debba pagare o meno l'imposta sostitutiva, prevista dagli articoli 15 e se-


guenti del dpr 601/1973, in misura pari allo 0,25% dell'importo erogato per le operazioni di finanziamento a medio/longo termine (cioè di durata superiore a 18 mesi): mancherebbe infatti in tal caso il presupposto della territorialità, dato che l'imposta sostitutiva segue (ex articolo 20, dpr 601) le stesse regole dell'imposta di registro e quindi non si applica alle operazioni formate al di fuori dei confini nazionali.

La Ctp di Torino decide per l'applicabilità dell'imposta sostitutiva per i contratti conclusi all'estero utilizzando un argomento un po' sorprendente: se infatti la contestazione del «turismo fiscale» erastata in passato sostenuta contestando l'elusione di questa prassi (Rm 45/2000) oppure il fatto che si tratterebbe di contratti «sostanzialmente» stipulati in Italia anche se formalmente firmati all'estero (Rm 20/2013), la Ctp Torino sostiene che per l'impo-

sta sostitutiva non vale il principio di territorialità ricavabile dalla legge sull'imposta di registro ma che l'imposta sostitutiva è dovuta «worldwide», e cioè dovunque il contratto sia stipulato. L'incardimento del contratto di finanziamento nell'orbita dell'ordinamento tributario italiano deriverebbe, in sostanza, dal fatto che i contraenti del mutuo sono soggetti italiani e che il finanziamento sia destinato a produrre i suoi effetti in Italia.

La Ctp comunque non manca di ricorrere anche al concetto di abuso di diritto, qualora all'imposta sostitutiva «si ritenesse applicabile la normativa dell'imposta di registro»: sarebbe elusivo il comportamento diretto a conseguire «una riduzione dell'imposta dovuta attraverso l'aggiornamento di divieti o obblighi previsti dall'ordinamento tributario» in «assenza di valide ragioni economiche attraverso lo sfruttamento di lacune legislative, la strumentalizzazione di istituti giuridici, l'abuso dell'autonomia negoziale, senza che ciò sia giustificato da altro se non dall'intento di evitare fraudolentemente l'applicazione di imposte realmente dovute». Ebbene, nel «valutare qualsiasi stato le ragioni e le motivazioni di ordine economico che hanno fatto precludere la sede di Lugano, anziché in una qualunque parte del territorio nazionale» la Ctp ha ritenuto che «esse, non emergono né dalla lettura del contratto né dagli atti difensivi» e che pertanto «lo scopo - redazionale all'estero - non è tutelabile quando non vi sia una ragione seria o plausibile, e non risulta una sostanziale ragione di utilità perseguita oltre quella del risparmio tributario, ossia il mancato assoggettamento all'imposta sostitutiva».

Tassa «worldwide»



LA RISOLUZIONE

Con la risoluzione 20/E del 28 marzo scorso, l'agenzia delle Entrate ha stabilito l'applicabilità - retroattiva fino al 2009 - dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine anche per quei contratti stipulati solo formalmente all'estero

GLI EFFETTI

Sui mutui già erogati dovrà essere corrisposta una tassa pari allo 0,25 per cento dell'importo dell'operazione, maggiorata da due a quattro volte e incrementata inoltre degli interessi di legge

IL PRECEDENTE

Lo scorso anno la Ctp Brescia

aveva escluso la configurabilità dell'abuso del diritto per queste fattispecie, stabilendo che il luogo di stipula del contratto - da cui far discendere gli effetti, anche fiscali - rientra nell'autonomia negoziale

LA NUOVA PRONUNCIA

La Ctp Torino (sentenza 55/15/13) sostiene invece che per l'imposta sostitutiva non vale il principio di territorialità ricavabile dalla legge sull'imposta di registro, ma che l'imposta sostitutiva è dovuta «worldwide», e cioè dovunque il contratto sia stipulato. L'incardimento del contratto di finanziamento nell'orbita dell'ordinamento tributario italiano deriverebbe, in

sostanza, dal fatto che i contraenti del mutuo sono soggetti italiani e che il finanziamento è destinato a produrre i suoi effetti in Italia. Lo scopo del finanziamento all'estero, quindi, non è tutelabile «quando non vi sia una ragione seria o plausibile, e non risulta una sostanziale ragione di utilità perseguita oltre quella del risparmio tributario»

IL VALORE

Secondo stime prudenti, le Entrate potrebbero incassare decine di milioni di euro dall'aggravio di imposta, che verrà chiesta alle banche e poi comunque scaricata sul sottoscrittore, cioè il mondo delle imprese

RISERVATO AGLI ABBONATI

Tutte le tasse sul risparmio

IN BANCA
L'imposta di bollo sui conti correnti e la Tobin Tax

NUOVE REGOLE
Il regime dei dividendi e il peso dell'Iva sulle commissioni

www.ilssole24ore.com

Le tutele. Il giudice può essere adito anche se è in corso la tregua «ex lege»

Accertamento a doppia sospensione

Nicola Cavalluzzo
Alessandro Montinari

Il quadro normativo sull'avviso di accertamento immediatamente esecutivo può innescare qualche difficoltà interpretativa sulle disposizioni che regolamentano la «sospensione giudiziale» in vigenza della cosiddetta sospensione ex lege. Il tema è il coordinamento tra le due tipologie di sospensione, se quella ex lege sia assorbente anche di quella giudiziale. Le due procedure seguono in realtà binari paralleli. È da considerare scorretta una pronuncia che respinge

l'istanza di sospensione della riscossione in presenza di avvisi di accertamento immediatamente esecutivi motivandola con la circostanza che la richiesta sarebbe superata dalla pendenza della sospensione ex lege dell'articolo 29, comma 1, lett. b) e c)

BINARI PARALLELI

Negare la copertura giurisdizionale lascerebbe il contribuente senza paracadute

del Dl 78/2010. E ciò basandosi sul fatto che il concessionario della riscossione possa procedere all'esecuzione dopo sei mesi dall'affidamento del ruolo. Questa posizione non appare in linea con la riforma degli avvisi di accertamento del 2011. In primo luogo la sospensione ex lege in base alla quale, dopo lo scadere dei termini di impugnazione dell'avviso (60 giorni dalla notifica) ed i successivi 30 giorni per l'affidamento all'agente per la riscossione, ogni azione esecutiva è sospesa per 180 giorni (sospensione ex lege), è svincolata

dalla disciplina sulla sospensione giudiziale dell'articolo 47 del Dlgs 546/1992. Diversamente non si spiega il comma 5 bis dell'articolo 47, che impone ai giudici di decidere sull'istanza di sospensione entro 180 giorni dalla data di presentazione. Mentre non esiste norma che, nel medesimo termine, imponga anche di decidere nel merito. In secondo luogo si trascura che l'articolo 29, comma 1, lett. c) del Dl 78/2010 prevede il potere da parte delle Entrate di affidare l'incarico all'agente della riscossione per il recupero delle maggiori

imposte, interessi e sanzioni subito dopo il decorso del sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto di accertamento (riscossione a titolo «straordinario»). Non trova qui applicazione l'ulteriore termine di trenta giorni per l'affidamento previsto nella procedura ordinaria e quello di 180 giorni e ciò anche nel caso in cui il contribuente abbia presentato ricorso (si veda la Nota di settembre 2011 delle Entrate sull'accertamento esecutivo). Tale facoltà può essere esercitata nel caso in cui l'Agenzia o l'agente della Riscossione ravvisino fondato pericolo per il recupero delle somme. Peraltro ricorrendo tale ipotesi in peius addirittura non opera l'obbligo di inviare l'informativa al debitore, quindi

a maggior ragione si renderebbe necessario il ricorso alla sospensione giudiziale. Come ulteriore ipotesi si consideri che nei casi in cui la decisione sul merito del ricorso non intervenge entro il termine di durata massima della sospensione ex lege (180 giorni dall'affidamento al Concessionario ovvero 9 mesi complessivi dalla notifica dell'accertamento, senza considerare la sospensione feriale) l'esecuzione potrebbe avere inizio in assenza di una diversa decisione da parte dei giudici. Ipotesi questa non del tutto di scuola atteso che le sentenze di primo grado intervengono, in media, a distanza di un anno dalla proposizione dei ricorsi.

La Cassazione avalla il metodo elaborato dal contribuente per i macchinari

Rendite catastali «rettificate» sulle turbine

Giancarlo Bonardi
Carlo Patrignani

Con la sentenza 8952 pubblicata il 13 aprile 2013 la Corte di cassazione è intervenuta sulla attribuzione della rendita catastale alle centrali elettriche, in riferimento alla metodologia da adottare per gli impianti e i macchinari. La decisione ha confermato la sentenza della Ctr Lombardia che aveva riconosciuto la legittimità della stima delle turbine effettuata con il metodo del «valor medio costante». È opportuno ricordare che la necessità di valorizzare le turbi-

ne deriva dalla norma di interpretazione autentica (Dl 31 marzo 2005, n. 44 convertito con la legge 31 maggio 2005, n. 88), confermata dalla Corte costituzionale (162 del 20 maggio 2008), secondo cui anche i macchinari concorrono alla determinazione della rendita catastale delle centrali.

Ed è proprio per l'attribuzione della rendita catastale alle turbine che il contribuente aveva ritenuto di adottare un metodo di valorizzazione catastale che tenesse conto del deprezzamento dovuto alla vetustà e

all'obsolescenza, che a differenza dei fabbricati tendono ad annullare il valore degli impianti e dei macchinari entro un breve arco temporale. Tale criterio ha consentito di determinare il valore catastale delle turbine calcolando la media aritmetica dei valori riferiti agli anni futuri, dall'accatastamento fino alla fine della vita utile residua, stimata considerando l'effetto della vetustà. Dal valore delle turbine si era ottenuto, in proporzione ad un assegnato tasso di fruttuosità, una rendita catastale congrua, ossia effettivamente corri-

spondente al rendimento mediamente riveniente da tali beni. L'amministrazione aveva però rifiutato il metodo, sostenendo che ai macchinari e agli impianti doversi essere applicati gli stessi metodi estimativi dei fabbricati. Si riteneva quindi necessario considerare solo il valore dei beni nell'anno dell'accatastamento, per poi ottenere in proporzione la relativa rendita catastale, destinata a mantenere stabile nel tempo nonostante il rapido decadimento per vetustà ed obsolescenza dei beni stessi. Con la decisione della

TURBINE «CATASTALI»

VINCOLO DI LEGGE

Le turbine di centrali elettriche devono essere «valorizzate» a norma della legge 88/2005, confermata dalla sentenza della Consulta (162/2008)

VALORE CONTROVERSO

Il contribuente aveva messo a punto un metodo che tiene conto del deprezzamento dovuto alla vetustà dell'apparecchiatura

LA SOLUZIONE

Per le Entrate tale metodo era errato, valendo solo i metodi estimativi dei fabbricati. Di parere contrario invece la Cassazione

Cassazione il contenzioso fra l'azienda e le Entrate si è finalmente risolto, lasciando agli operatori una indicazione precisa riguardo al metodo di valutazione da adottare per gli impianti e i macchinari. Con la stessa sentenza si è poi intervenuto sulla valorizzazione catastale delle turbine non funzionanti. La società elettrica aveva sostenuto l'irrilevanza degli impianti e dei macchinari che, in esecuzione di un provvedimento amministrativo, erano stati posti fuori esercizio e non potevano più essere utilizzati per la generazione elettrica. La Corte invece, constatando che tali beni potrebbero comunque riprendere a funzionare, ne ha ritenuta corretta la valorizzazione in base al «valore residuo di smobilizzo».

FONDAZIONE VISENTINI

Un progetto per rafforzare l'antiriciclaggio

Adeguare la normativa italiana e armonizzare quella comunitaria per un più efficace contrasto al riciclaggio. La lotta al reimpiego del denaro contaminato all'origine (non solo da evasione fiscale, ma anche e soprattutto dalla malavita organizzata) passa attraverso l'introduzione del reato di autoriciclaggio - tuttora assente in Italia e in poche altre realtà europee - per una nuova collocazione di una fattispecie «plurioffensiva» nel

Codice penale (da reato contro il patrimonio a reato contro l'economia pubblica) e infine assoggettando agli obblighi di registrazione e segnalazione anche le imprese commerciali con fatturato superiore a 150mila euro. Sono questi i cardini del Progetto di ricerca varato dalla Fondazione Bruno Visentini con il Centro di ricerca per il diritto d'impresa Ceradi/Luiss: progetto le cui conclusioni saranno rappresentate al legislatore, in vista di un aggiornamento della politica antiriciclaggio. Coordinatore del progetto di ricerca è Ranieri Razzante, presidente dell'Associazione italiana responsabili antiriciclaggio.